

Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)

Indietro

Publicato il 05/09/2018
N. 00259/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione
Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 56 del 2018, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:

Società Italiana Servizi S.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati
Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci,
Adriana Amodeo, con domicilio
eletto presso lo studio Giulio Cerceo
in Pescara, v.le G. D'Annunzio n.
142;

contro

Comune di Francavilla al Mare, in
persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato

Patrizia Silvestri, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via G. Misticoni, 3;

nei confronti

Studio Paris Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Claudio Fanasca, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Rulli in Pescara, corso Umberto I n. 65;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 18 dell'11.1.2018, con cui la Centrale Unica di Committenza Francavilla – Comune di Francavilla al Mare ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore dello Studio Paris Engineering dalla gara indetta per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di rafforzamento sismico dell'edificio sede Comunale;
- della nota prot. n. 4370 del 31.1.2018 con cui la CUC di Francavilla al Mare ha rigettato la richiesta di riesame in autotutela;

- di tutti gli atti e i verbali di gara, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non ha disposto l'esclusione dello Studio Paris Engineering dalla procedura di gara di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, e per la condanna dell'Ente intimato a disporre l'aggiudicazione in favore della Società deducente della commessa oggetto di affidamento con conseguente subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato; nonché, con motivi aggiunti, per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, della determinazione dirigenziale n. 303 del 20.3.2018, con cui la Centrale Unica di Committenza Francavilla – Comune di Francavilla al Mare ha preso atto del verbale in data

19.03.2018 a firma del RUP col quale lo stesso ha espresso parere favorevole in ordine alla congruità dell'offerta presentata dalla ditta Studio Paris Engineering srl di Avezzano, confermando l'aggiudicazione definitiva disposta con precedente determina n. 31 dell'11.01.2018;

- del verbale del 19.3.2018, con cui il RUP ha ritenuto “congrua l'offerta presentata dalla ditta Studio Paris Engineering Srl di Avezzano”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla al Mare e di Studio Paris Engineering S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2018 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Giulio Cerceo su delega dell'avv.

Arturo Cancrini per la parte ricorrente, l'avv. Patrizia Silvestri per l'amministrazione resistente, l'avv. Fabrizio Rulli su delega dell'avv. Roberto Colagrande per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta dal Comune di Francavilla al Mare in favore dello Studio Paris Engineering della gara indetta per l'affidamento dell'incarico di direzione e coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei "lavori di rafforzamento sismico dell'edificio sede Comunale", nonché il rigetto dell'istanza di autotutela.

Ha inoltre chiesto la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato con l'aggiudicataria e il proprio subentro nel rapporto in corso.

La ricorrente ritiene che dalla documentazione della controinteressata non si evinca che la stessa sia in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal bando di gara, ossia aver svolto, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici relativi a lavori appartenenti alla categoria S.06 (ex Ig) per l'importo minimo di € 4.000.000; aver svolto, sempre nell'ultimo decennio, due servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo non inferiore alla metà di quello indicato nella legge di gara (quindi di almeno € 1.162.165,7, pari allo 0,50 di € 2.324.331,41).

Più in particolare, la controinteressata, a comprova di tali requisiti, ha allegato nella propria domanda di aver svolto i seguenti servizi: 1) messa in sicurezza dal rischio sismico della sede municipale "ex Convento degli Agostiniani Scalzi" presso il Comune di Cerchio (AQ) per un importo di € 2.000.000 (committente: Comune di Cerchio); 2) appalto integrato per la

ristrutturazione dell'edificio ex scuola "Lola Di Stefano" presso il Comune di Bussi (PE) per un importo di € 710.000 (committente: Clementoni Costruzioni S.r.l.); 3) lavori di adeguamento alla normativa sismica e alla sicurezza dell'edificio scolastico in via Cairoli di Avezzano per un importo di € 690.000 (committente: Edil Domi S.r.l.); 4) lavori di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici di via Fucino e di via Garibaldi di Avezzano per un importo di € 805.000 (committente: ATI Pascucci S.r.l. – Paomab S.r.l.).

1.- Con attestazione del 16 gennaio 2018, il Comune di Cerchio ha dichiarato che l'ing. Livio Parisi, amministratore unico della soc. ricorrente, ha redatto la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, per la messa in sicurezza da rischio sismico degli edifici di quel Comune, ammontanti complessivamente a un importo di euro 3.500.000, di cui 2 milioni in cat. S06 e 1 milione e 500

mila euro in cat. E16; evidenziando altresì che tali lavori erano suddivisi in quattro lotti funzionali.

Con una precedente nota del 15 gennaio 2018 il medesimo Comune di Cerchio ha però specificato che di tali 4 lotti in cui i lavori erano suddivisi solo uno è stato poi appaltato effettivamente mentre per gli altri si attende il reperimento delle relative risorse economiche.

Da ciò la ricorrente deduce che la controinteressata potrebbe vantare i requisiti di partecipazione solo per tale lotto 1 che sempre secondo la certificazione del Comune di Cerchio (del 15 gennaio 2018) contemplerebbe lavori per soli euro 750.000 in cat. OG2 classe III.

Secondo la ricorrente potrebbero valere solo i progetti approvati, da intendersi come poi effettivamente posti a base di gara; e non quelli meramente redatti per conto di un'Amministrazione pubblica.

1.2.- Peraltro, anche con riferimento al lotto 1 summenzionato, la certificazione sarebbe riferibile solo alla cat. OG2 e non a quella S06 prevista dal bando.

2.- Con riferimento all'appalto integrato del Comune di Bussi, indicato al precedente punto 2), la ricorrente espone poi che nella certificazione è indicato che l'ing. Parisi avrebbe svolto attività di progettazione e direzione dei lavori e ciò renderebbe invalida e comunque inattendibile tale certificazione atteso che non sarebbe consentito nell'ambito di una medesima procedura svolgere entrambe tali attività.

3.- Quanto ai servizi di cui ai punti 3) e 4), la ricorrente rileva che nella certificazione del Comune di Avezzano non sarebbe indicato il periodo in cui essi sono stati eseguiti e quindi non sarebbe possibile verificare il rispetto della lex specialis che ha previsto che tali servizi devono essere stati svolti nei 10 anni precedenti.

3.2.- Inoltre detti servizi di progettazione, in tali casi, sono stati svolti in favore di imprese private e quindi per essere considerati come comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale i lavori progettati dovrebbero essere stati poi materialmente eseguiti; viceversa nel caso di specie le imprese private per le quali l'ing. Parisi ha elaborato tali progetti non sarebbero risultate aggiudicatarie.

3.3.- Inoltre, rileva sempre la ricorrente, in tali certificazioni le categorie di progettazioni sono riferite alla vecchia categoria Ig e quindi non v'è modo di verificare che la progettazione corrispondesse nel caso di specie alla categoria S06 che rappresenta il massimo grado di complessità tra le opere edili tra S01 a S06.

3.4.- Peraltro, con riferimento ai lavori di cui al punto 3), l'autocertificazione dello studio di progettazione controinteressato non sarebbe veritiera (e quindi l'impresa dovrebbe essere esclusa ex articolo 9

del disciplinare di gara), atteso che vi si dichiara l'esecuzione di progetti relativi alla categoria Ig mentre la lettura di quel disciplinare (allegato al doc. 13 della produzione della ricorrente) consentirebbe di verificare che si tratterebbe invece di lavori nella categoria Ic.

4.- La ricorrente evidenzia altresì che lo Studio Paris Engineering s.r.l. non sarebbe presente nel casellario ANAC delle società di ingegneria e professionali, come previsto dall'art.6, D.M. n.263 del 2.12.2016; e che la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta in ultima analisi non sarebbe stata effettuata poiché la stazione si è limitata ad affermare che la verifica ha avuto esito positivo per la controinteressata ma senza alcuna motivazione in ordine alle valutazioni compiute e agli elementi presi in considerazione.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato la determina di conferma dell'aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura di verifica dell'anomalia svolta dal RUP,

adottata dalla stazione appaltante su impulso di questo Tribunale in sede di accoglimento dell'istanza cautelare.

5.- Avverso tale determina che ha escluso l'anomalia dell'offerta della controinteressata è insorta nuovamente la ricorrente, evidenziando, oltre ai motivi già proposti nel ricorso introduttivo, che la motivazione sarebbe comunque generica poiché in essa il RUP si sarebbe limitato solo a rinviare alla giustificazioni della controinteressata e a sottolineare che in effetti lo studio è molto strutturato e organizzato, è vicino al cantiere con conseguente economia sui costi di spostamento, e che il ribasso offerto non sarebbe molto difforme da quello praticato da altri; che non sono state analizzate in dettaglio le giustificazioni proposte, mentre si sarebbe dovuto rilevare quantomeno che il costo orario di ciascun ingegnere non corrisponderebbe alle tariffe di legge, e che il pedaggio autostradale

dichiarato sarebbe di circa due euro inferiore a quello invece previsto per il tratto in questione.

Secondo la ricorrente, anche in caso di valutazione positiva, il giudizio non potrebbe essere generico se ciò vale a dimostrare che è mancata del tutto l'analisi di congruità dell'offerta.

Si sono costituiti il Comune di Francavilla e la controinteressata, contestando le ragioni della ricorrente.

La controinteressata ha altresì dedotto che il ricorso sarebbe irricevibile ai sensi dell'articolo 120 comma 2 bis poiché l'ammissione dell'aggiudicataria è stata comunicata alla ricorrente in data 13 settembre 2017.

All'udienza del 13 luglio 2018 la causa è passata in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che secondo il tenore letterale dell'articolo 120 comma 2 bis del cpa così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2045 del 2018), la ricorrente avrebbe

dovuto impugnare l'ammissione della controinteressata nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici; e ciò a prescindere dalla circostanza che ha appreso i vizi esposti solo dopo aver esperito l'accesso agli atti dopo l'aggiudicazione provvisoria, atteso che a tal fine il medesimo articolo 29 comma 1 prevede altresì che la stazione appaltante indichi ai concorrenti l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili gli atti valutati per le ammissioni ed esclusioni, così prevedendo un onere anticipato di verifica e controllo in capo ai concorrenti.

Peraltro, come noto, il Tar Torino, con l'ordinanza n. 88 del 2018 ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti: 1) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività

sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l'art. 120 comma 2 bis c.p.a, che, impone all'operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l'ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l'ammissione/esclusione dei partecipanti; 2) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l'art. 120 comma 2 bis c.p.a, che preclude all'operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche

con ricorso incidentale, l'illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell'aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l'atto di ammissione nel termine suindicato.

Ne consegue che questo Tribunale, condividendo i dubbi interpretativi succitati, ove ritenesse applicabile l'articolo 120 comma bis cit. dovrebbe quantomeno provvedere alla sospensione impropria del presente giudizio.

Nel caso in esame, però, la controinteressata è stata esclusa dalla stessa Amministrazione con nota, prot. n. 42923, del 20.12.2017, la quale è stata poi annullata in autotutela con il provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 18, R.G. n. 31, dell'11.1.2018, qui impugnato in via principale.

Quindi l'atto gravato su cui s'incentra l'interesse all'impugnazione è il provvedimento di autotutela che ha annullato l'esclusione.

Pertanto il Collegio ritiene non applicabile l'articolo 120 comma 2 bis perché, come appena rilevato, viene qui impugnato un provvedimento di autotutela che rimette in termini la ricorrente; e comunque, per ragioni di celerità ed economia processuale, le ragioni di merito sono più liquide atteso che il ricorso si manifesta in ogni caso infondato nel merito.

Il ricorso è infondato.

1.- Quanto alla mancata esecuzione dei lavori progettati per privati e alla mancata approvazione di quelli progettati per l'Amministrazione, il Collegio rileva quanto segue.

Innanzitutto, si rileva che quanto disposto dall'articolo 263 comma 2 del dpr n. 207 del 2010 non è stato recepito nella nuova disciplina in materia di appalti pubblici (cfr. ora l'articolo 86 comma 5 d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione ai mezzi di prova di cui all'allegato XVII parte II).

L'articolo 263 cit. è stato immediatamente abrogato dall'articolo 217 del d.lgs. n. 50 del 2016, e del resto le linee guida (non

vincolanti) adottate in materia dall'ANAC non hanno affrontato la questione (cfr. Consiglio di Stato parere 1767 del 2016: “Non è stata invece affrontata la questione concernente i limiti entro i quali è possibile utilizzare a comprova del possesso di tali requisiti i servizi di progettazione svolti in favore dei committenti privati; profilo in precedenza disciplinato dall'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, la cui ambigua formulazione ha dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza in seno a questo Consiglio di Stato - Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 692 e 25 maggio 2015, n. 2567 - ”)

Né tali disposizioni possono essere ritenute espressione di principi generali e quindi ultrattive, atteso che è appena il caso di rilevare che la previsione dell'approvazione per la progettazione per committenti pubblici e l'esecuzione dei lavori progettati nel caso di committenti privati rispondeva a una mera logica di certezza della prova dell'avvenuta

attività di progettazione e non alla necessità della verifica della sua idoneità a conseguire l'aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4629 del 2016; Tar Trieste sentenza n. 64 del 2017).

Ne consegue che, nel caso di progettazioni per conto di privati che però non restano in ambito privato in quanto funzionali all'ammissione a una gara pubblica, il requisito della prova dell'avvenuta progettazione deve essere rinvenuto nell'ammissione alla gara del committente privato, che postula appunto una valutazione di idoneità della medesima progettazione in relazione all'oggetto della gara; valutazione che è appunto verificabile al pari di qualsiasi approvazione poiché resta agli atti di gara.

Del resto, come noto, durante la vigenza dell'articolo 263 comma 2 cit., v'erano due orientamenti che sostanzialmente non concordavano in ordine all'oggetto della prova da fornire in caso di progettazioni eseguite per conto di privati: se

dovesse essere la progettazione stessa o se invece dovessero essere i lavori progettati (su tali distinti orientamenti cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2567 del 2015).

Orbene, il Collegio in ogni caso condivide la tesi secondo cui la ratio di tale norma fosse appunto l'esigenza di provare solo l'avvenuta progettazione, atteso che l'idoneità di tale progettazione a fungere da requisito di partecipazione nel caso di committenti privati non si dimostra necessariamente con l'esecuzione dei lavori stessi.

Ciò sia perché l'articolo 263 succitato, richiedendo la possibilità di una prova attraverso fatture e contratti, si è necessariamente dovuto riferire a documenti nella disponibilità dei progettisti (e non quindi degli esecutori dei lavori) sia perché, come già evidenziato, non necessariamente l'idoneità della progettazione è dimostrata dalla effettiva esecuzione dei lavori.

Il rinvio al punto 2.2.2.3. (ora 2.2.2.4.) delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, operato dalla ricorrente, non è poi pertinente.

A parte la circostanza che le linee guida in questione hanno carattere non vincolante e quindi hanno funzione di mero indirizzo, analogamente alle circolari nell’ambito del potere di direzione; ed è quindi possibile per le stazioni appaltanti discostarsene, specie in casi in cui la scelta dell’Amministrazione appaia più conforme ai principi generali e più ragionevole (cfr. Consiglio di Stato parere 1767 del 2016), come sarebbe nel caso di specie alla luce della suesposta opzione ermeneutica preferita da questo Tribunale.

In ogni caso, quanto richiamato dalla ricorrente e contenuto nelle linee guida si riferisce solo all’approvazione di varianti al progetto originariamente appaltato, e si suppone che con

riferimento alle varianti la previsione della previa approvazione possa avere lo scopo di accertarne in modo oggettivo il contenuto e il relativo importo, trattandosi di una modifica a quanto posto a oggetto della gara originaria (mentre, coerentemente con l'opzione interpretativa qui seguita, nello stesso alinea si evidenzia che hanno rilievo ai fini della qualificazione anche l'esecuzione di prestazioni accessorie alla progettazione "purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento").

1.2.- Come rilevato dal Comune resistente, nella certificazione del 15.1.2018 resa a chiarimento delle precedenti il Comune di Cerchio ha specificato che i lavori oggetto di progettazione da parte della controinteressata, riferiti a un importo pari a euro 2.000.000 sui 4

lotti, corrispondevano alla categoria S.06 (ex Ig) (vds. all. 12 della parte resistente).

2.- Quanto alla indicazione contenuta nella certificazione resa dal Comune di Bussi e riferita erroneamente sia all'attività di progettazione che a quella di direzione, appare evidente come nel più sia contenuto anche il meno, sicché la medesima appare quantomeno idonea a dimostrare l'esecuzione in punto di fatto dell'attività di progettazione, e se è stata effettuata anche quella di direzione (in contrasto o meno con la normativa vigente) oppure no attiene a questione che esula dall'interesse della ricorrente, la quale peraltro non produce alcuna prova idonea a contestare la circostanza di fatto, qui unica rilevante, dell'avvenuta progettazione.

Peraltro, anche a confutazioni delle ulteriori censure integrative contenute in memorie successive, appare dirimente la certificazione del Comune di Bussi del 5.3.2018 prot. n. 1459 nella quale si attesta in modo

univoco che l'ing. Parisi ha svolto l'attività di progettazione come cofirmatario dei progetti stessi.

3.-3.2.-3.3.-3.4- Con riferimento alla mancata indicazione - nella certificazione resa da parte dei committenti privati per la progettazione di opere in favore del Comune di Avezzano - della categoria delle opere progettate e della data di esecuzione dell'attività di progettazione, come rilevato dalla resistente nelle successive attestazioni di ambedue i committenti privati, datate 16 gennaio 2018 e acquisite successivamente su richiesta del RUP, è stata poi indicata sia la data di esecuzione sia categoria del servizio richiesta dal disciplinare cioè S.06 (cfr. doc. 19 e 20 della produzione della controinteressata).

Quanto alla censura circa la mancata esecuzione di tali opere progettate per conto di privati, si rimanda a al precedente punto 1.

Peraltro la controinteressata nel caso di specie ha allegato i verbali di quelle gare pubbliche a cui hanno

partecipato le proprie committenti (doc. 6 della produzione della controinteressata), dai quali si evince che la progettazione dalla medesima effettuata ha raggiunto lo scopo, nel senso che è stata considerata idonea ai fini della partecipazione alla gara ricevendo un punteggio congruo e non un giudizio di inammissibilità o inidoneità (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 692 del 2015 citata dalla controinteressata).

4.- Con riferimento alla censura secondo cui lo Studio Paris Engineering s.r.l. dovrebbe essere escluso perché non sarebbe presente nel casellario ANAC delle società di ingegneria e professionali, come previsto dall'art.6, D.M. n.263 del 2.12.2016, si rileva che, come evidenziato anche nello stesso sito dell'ANAC (pagina delle FAQ relative a tale servizio), la mancata iscrizione rileva solo come inadempimento a un obbligo di comunicazione e non ha alcun effetto costitutivo della legittimazione a partecipare alle gare.

5.- Con i motivi aggiunti, la ricorrente lamenta che il RUP si sarebbe limitato solo a rinviare alle giustificazioni della controinteressata e a sottolineare che in effetti lo studio è molto strutturato, organizzato, e vicino al cantiere con conseguente economia sui costi di spostamento, e che il ribasso offerto non sarebbe molto difforme da quello praticato da altri; che non sarebbero state analizzate in dettaglio le giustificazioni proposte, mentre si sarebbe dovuto rilevare quantomeno che il costo orario di ciascun ingegnere non corrisponderebbe alle tariffe di legge, e che il pedaggio autostradale dichiarato sarebbe di circa due euro inferiore a quello invece previsto per il tratto in questione.

Secondo la ricorrente inoltre anche in caso di valutazione positiva il giudizio non potrebbe essere generico se ciò dimostra che è mancata del tutto l'analisi di congruità dell'offerta.

A tal proposito, il Collegio evidenzia che “il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2951 del 2018).

E' evidente infatti che nel caso di giudizio di non anomalia i motivi che hanno determinato l'Amministrazione sono rinvenibili già nelle giustificazioni della concorrente e quindi è fatta così salva la trasparenza dell'azione amministrativa e la possibilità di contestarne le ragioni in sede giurisdizionale.

Viceversa, in caso in cui il giudizio confermi l'anomalia dell'offerta, la determinazione dell'Amministrazione non è coerente con le giustificazioni della concorrente e quindi s'impone un'autonoma motivazione.

Peraltro nel caso di specie l'Amministrazione, oltre a indicare appunto per relationem le parti delle giustificazioni che ha ritenuto convincenti, ha sia pur sinteticamente esposto i principali aspetti che ha ritenuto di condividere.

E a tal proposito è sufficiente rilevare che il giudizio di anomalia è globale, e non riferito all'attendibilità di singole voci (che sono invece censurate nel caso di specie), e implica una valutazione prognostica sulla serietà dell'offerta che il Giudice può sindacare solo negli aspetti oggettivi e quindi in caso di evidenti errori di fatto e di calcolo che si riverberano sull'attendibilità dell'offerta stessa nel suo complesso (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2951 del 2018; 3630 del 2018; Tar Milano n. 1566 del 2018).

A fronte di ciò, al ricorrente si è limitata a rilevare dei presunti errori nel calcolo del pedaggio autostradale e nel costo orario degli ingegneri impiegati.

Innanzitutto, come documentato dalla parte controinteressata, il conteggio del pedaggio nell'offerta è stato fatto sulla base delle tariffe allora vigenti e la ricorrente ha basato il suo calcolo su un tratto autostradale maggiore di quello indicato dall'aggiudicataria.

Appare poi dirimente la circostanza che non v'è una tariffa minima obbligatoria per i compensi professionali degli ingegneri che deve essere necessariamente rispettata per legge (né essere risulta dal capitolato nel caso di specie) e quindi il giudizio di congruità non può essere eseguito in modo rigido e matematico rispetto al corrispettivo offerto che peraltro nel caso in esame non appare manifestamente inquo (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4614 del 2017; Tar Catanzaro sentenza n. 1507 del 2018)

L'infondatezza della domanda di annullamento dell'aggiudicazione determina altresì l'infondatezza della domanda consequenziale di subentro nel contratto; mentre la domanda

risarcitoria per equivalente non è stata formulata ma è stata solo prospettata la sua eventuale proposizione in un futuro giudizio.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.000 per ciascuna parte costituita per un totale di euro 8.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini, Presidente

Renata Emma Ianigro,

Consigliere

Massimiliano Balloriani,

Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Massimiliano Balloriani	Alberto Tramaglini

IL SEGRETARIO

[Valuta questo sito](#)

Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Seguici su:

YouTube

Contatti

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Mappa del sito

Guida al sito

Accessibilità

Condizioni di utilizzo

Privacy

Regole di accesso

Webmail